

MEYER

Azienda Ospedaliero-Universitaria



ATTO AZIENDALE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“MEYER”

SOMMARIO

TITOLO I – L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA.....	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, LOGO DELL’AZIENDA.....	3
ART. 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER.....	3
ART. 3 – VISIONE, MISSIONE E VALORI.....	4
ART. 4 – PRINCIPI E CRITERI DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE.....	6
4.1 – Autonomia.....	6
4.2 – Distinzione tra i diversi livelli di responsabilità.....	7
4.3 – Programmazione e controllo.....	7
4.4 - Governo clinico.....	7
ART. 5 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	8
ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA.....	9
ART. 7 - RAPPORTI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL PERSONALE.....	10
ART. 8 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AZIENDE SANITARIE.....	10
ART. 9 – PARI OPPORTUNITA’.....	11
TITOLO II – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE.....	11
ART. 10 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO.....	11
ART. 11- DONAZIONI E LASCITI.....	12
ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI.....	12
ART. 13 - CONCORSO DI REGIONE ED UNIVERSITA’ AI RISULTATI DI GESTIONE AZIENDALI.....	13
ART. 14 – FONDAZIONI E SOCIETA’ PUBBLICHE O MISTE.....	14
TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE.....	14
ART. 15 - ORGANI DELL’AZIENDA.....	14
ART. 16 - DIRETTORE GENERALE.....	14
ART. 17 COLLEGIO SINDACALE.....	15
ART. 18 – ORGANO D’INDIRIZZO ED ORGANO PARITETICO.....	15
ART. 19- DELEGA DI FUNZIONI.....	16
ART. 20 - DIREZIONE AZIENDALE.....	18
ART. 21 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO.....	18
ART. 22- DIRETTORE SANITARIO.....	19
ART. 23 – DIRETTORE INFERMIERISTICO E DIRETTORE TECNICO SANITARIO.....	20
ART. 24 - COLLEGIO DI DIREZIONE.....	20
ART. 25 - CONSIGLIO DEI SANITARI.....	21
ART. 26 - COMITATI ETICI.....	22
TITOLO IV - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	23
ART. 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI.....	23
ART. 28 - NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	24
ART. 29 - COLLEGIO TECNICO.....	25
ART. 30 - COMITATO DEI GARANTI.....	25
TITOLO V – IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	26
ART. 31 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA.....	26
ART. 32 - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE.....	26
ART.33 - INCARICHI PROFESSIONALI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI PROGRAMMA.....	27
ART. 34 – ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE.....	27
TITOLO VI - RISORSE UMANE.....	28
ART. 35 – VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE.....	28
ART. 36 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE.....	28
ART. 37 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE.....	29
ART. 38- PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE.....	30
ART. 39 - IMPEGNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO.....	30
ART.40 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE S.S.N. ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.....	30
ART. 41 - ATTIVITA’ DI RICERCA E COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E VALUTAZIONE DELLA RICERCA.....	31
TITOLO VII - NORME FINALI, DI RINVIO E TRANSITORIE.....	32
ART. 42 – NORME DI RINVIO.....	32
ART. 43 - REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI.....	32

TITOLO I – L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, LOGO DELL’AZIENDA.

L’Azienda Ospedaliero-universitaria MEYER ad alta specializzazione – Ospedale Pediatrico “A. Meyer” (di seguito Azienda) ha la sede legale in Firenze – Viale Gaetano Pieraccini N° 24 -

Il logo aziendale è il seguente:



ART. 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

L’Azienda ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale.

Essa è Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di Firenze (d’ora in poi, semplicemente Università) e si caratterizza per l’attività di diagnosi, cura e riabilitazione erogata a soggetti compresi nell’età tra 0 e 18 anni fatto salvo il principio della continuità assistenziale. Fornisce prestazioni in tutti i settori della pediatria medica e chirurgica, comprese le alte specializzazioni riportate nel DM del 29/01/1992.

L’Azienda svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, ricerca, didattica in quanto costituisce al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Toscana e del Sistema Universitario, nell’ambito dei quali concorre al raggiungimento della tutela globale della salute attraverso l’erogazione delle prestazioni assistenziali di più elevata qualità e complessità ed attraverso la piena e sistematica integrazione della assistenza con la ricerca e la didattica.

ART. 3 – VISIONE, MISSIONE E VALORI

VISIONE

Un mondo in cui i bambini siano curati con amore e competenza, con profondo rispetto e con il miglior risultato possibile.

L'Azienda ispira a questa visione i propri comportamenti professionali, organizzativi e gestionali ed intende assicurare il proprio contributo al perseguimento di quella visione attraverso la valorizzazione delle proprie caratterizzazioni fondamentali:

- in quanto Azienda ospedaliero-universitaria valorizza la più forte integrazione fra la ricerca, l'assistenza e la didattica;
- in quanto Azienda del Servizio Sanitario Regionale, valorizza la collaborazione e l'integrazione con tutte le strutture regionali e con i professionisti che si occupano dell'assistenza ai bambini.

L'Azienda favorisce l'esplicitazione, la condivisione e la realizzazione dei seguenti valori fondamentali, che devono ispirare nel lavoro comune quotidiano tutti i professionisti che in essa operano:

- **il rispetto della dignità e dei diritti dei bambini;**
- **la centralità nel processo di cura del paziente e della sua famiglia;**
- **la solidarietà, in particolare con le persone fragili;**
- **il rigore scientifico ed etico;**
- **la collaborazione interprofessionale e multidisciplinare;**

L'Azienda traduce operativamente questi valori e assicura il proprio contributo al proseguimento della visione generale, attraverso la pratica costante e condivisa della seguente

MISSIONE

Erogare un'assistenza di elevata qualità; conseguire la leadership nella ricerca pediatrica; educare la prossima generazione di leader nell'assistenza ai bambini; migliorare la salute ed il benessere dei bambini e delle loro famiglie nel loro contesto di comunità.

L'Azienda realizza la propria missione attraverso le indicazioni strategiche di seguito esplicitate:

- **l'innovazione clinica;**
- **la sicurezza e la qualità delle cure;**
- **l'assistenza centrata sul paziente e sulla sua famiglia;**
- **la ricerca orientata all'assistenza;**
- **la sostenibilità dei costi.**

L'Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi programmatici della Regione Toscana, dell'Università degli Studi di Firenze ed in particolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, ciascuna per quanto di propria competenza. Tali indirizzi vanno a costituire l'insieme dei vincoli entro i quali deve essere elaborata la programmazione aziendale, con la conseguente necessità di uniformare la cadenza e la durata degli atti di programmazione medesimi.

L'Azienda, sulla base di protocolli d'intesa, sottoscritti tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena, assume un modello organizzativo dinamico nel quale la specificità di ciascun operatore è definita dall'insieme degli obiettivi dell'Azienda, a prescindere dal sistema

giuridico di provenienza.

All'interno di strategie connotate da apertura e collaborazione, l'Azienda:

- ricerca l'integrazione con strutture sanitarie pubbliche e private dell'Area Vasta Centro e, nel suo ruolo di ospedale regionale, partecipa ai processi programmatori delle altre Aree Vaste della Regione Toscana, con attenzione anche alle necessità delle Regioni vicine;
- persegue sinergie con tutte le componenti sociali, politiche, economiche e di volontariato a livello regionale;
- ricerca altresì sinergie e collaborazioni in ambito clinico, assistenziale, di ricerca e di didattica con Ospedali caratterizzati da una specificità pediatrica sia nazionali che internazionali, attivamente impegnandosi alla creazione di reti che potenzino le competenze professionali e creino percorsi assistenziali efficaci per la salute dei piccoli pazienti.

ART. 4 – PRINCIPI E CRITERI DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

4.1 – Autonomia

L'Azienda, per il conseguimento delle proprie finalità, opera in base a piani, programmi e progetti annuali o pluriennali, volti a conseguire il costante miglioramento delle proprie prestazioni, e si organizza con metodi di funzionamento basati sul confronto permanente tra i risultati conseguiti e quelli programmati, al fine di pervenire ad un utilizzo ottimale delle risorse umane e materiali disponibili.

L'attività aziendale è orientata al conseguimento di standard di efficacia, efficienza, appropriatezza ed economicità che persegue agendo mediante atti di diritto privato.

Gli atti aziendali di diritto privato saranno compiuti in conformità alle norme del Codice Civile e seguiranno il principio della libertà della forma in quanto compatibile con le esigenze di pubblicità degli atti, di trasparenza e di imparzialità proprie della Pubblica Amministrazione.

Qualora ciò sia espressamente richiesto da norme imperative, l'Azienda opererà con atti di diritto pubblico che saranno soggetti alle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi.

Nell'ambito della ricerca di nuovi modelli gestionali l'Azienda prevede il ricorso a forme di sperimentazione gestionale.

4.2 – Distinzione tra i diversi livelli di responsabilità.

L'Azienda applica il principio di una esplicita ed adeguata distinzione tra i diversi livelli di responsabilità presenti in azienda. In particolare, in un quadro di unitarietà delle finalità e dei comportamenti aziendali, garantito dalla Direzione Generale, l'Azienda tutela e promuove l'assunzione di responsabilità e l'autonomia della dirigenza e dei vari livelli operativi dell'Azienda, al fine di valorizzare tutte le competenze e le risorse professionali disponibili.

4.3 – Programmazione e controllo

La gestione dell'Azienda è coerente con le indicazioni del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, con la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze e con le determinazioni dell'Organo Paritetico (ex Organo di Indirizzo).

La programmazione negoziata nell'ambito Metropolitano, di Area Vasta e Regionale costituirà il punto di riferimento per i processi di pianificazione strategica a livello aziendale.

Strumento fondamentale del sistema direzionale di programmazione e controllo è il budget, che definisce operativamente le responsabilità e autonomie direzionali ai vari livelli.

4.4 - Governo clinico

L'Azienda promuove la cultura della qualità e della sicurezza basata sulle prove di efficacia.

La cultura del governo clinico si sostanzia anche con l'attribuzione di specifiche responsabilità gestionali alle componenti professionali dell'Azienda e con la partecipazione dei professionisti all'elaborazione delle strategie aziendali.

L'Azienda adotta gli strumenti organizzativi e operativi del governo clinico come impegno per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, per il mantenimento di elevati livelli di servizio per la realizzazione delle condizioni necessarie per favorire l'eccellenza.

A tal fine, l'Azienda si impegna:

- nella definizione di precise linee di responsabilità individuali e collettive;
- nella trasparenza dei risultati ottenuti, presentati anche in forma comparativa;
- nell'elaborazione di programmi di miglioramento della qualità;
- nell'audit e nella medicina basata sulle evidenze;
- nella pratica della gestione e della comunicazione del rischio;
- nello sviluppo delle attività di accreditamento professionale;
- nel favorire le attività di ricerca.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

L'Azienda riconosce, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi stessi, la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute. A tal fine assicura la partecipazione degli utenti quali singoli fruitori dei servizi o delle associazioni che a qualunque titolo rappresentano le collettività servite, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti. L'Azienda valorizza il ruolo particolare alle Associazioni dei genitori con le quali condivide azioni di miglioramento della qualità dei servizi erogati, riconoscendo la costituzione di un loro coordinamento teso a potenziare le sinergie e le risorse disponibili.

Gli strumenti organizzativi con i quali viene effettivamente assicurata tale partecipazione, sono: la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale, la Carta dei Servizi, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, la Commissione mista conciliativa.

La Carta dei Servizi è l'espressione formale del patto stipulato tra l'Azienda e i cittadini sulla qualità dei servizi offerti e sul loro costante miglioramento. Periodicamente ed a scadenze stabilite con la Commissione Mista Conciliativa, l'Azienda verifica il rispetto degli impegni assunti nella Carta dei Servizi Aziendale, nonché gli impegni assunti nella Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell'ambito del Sistema Qualità Aziendale, promuove programmi per il miglioramento della soddisfazione del cittadino/utente ed individua idonei strumenti per l'ascolto e la comunicazione con i cittadini e le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. E' responsabile del sistema di gestione dei reclami che si svolge attraverso procedure predefinite sulla base di apposito regolamento Aziendale.

La Commissione Mista Conciliativa è costituita presso l'Azienda per favorire la partecipazione al processo di miglioramento della qualità dei Servizi offerti. La sua costituzione ed il suo funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.

L'azienda inoltre promuove l'azione delle Associazioni di Volontariato che sono espressione benemerita dell'attenzione dei cittadini verso l'ospedale pediatrico e le coinvolge in particolare nelle iniziative finalizzate a migliorare l'accoglienza e l'umanizzazione.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA

Al fine di promuovere una effettiva partecipazione dei medici specialisti pediatri di famiglia alla organizzazione delle attività aziendali in materia di erogazione delle prestazioni, sono previste iniziative di coinvolgimento organico e programmatico dei medici convenzionati stessi, tali da

responsabilizzarli collaborativamente sull'uso delle risorse professionali, tecniche e strutturali, che l'Azienda mette in campo per realizzare un coordinamento di fatto tra i bisogni sanitari della popolazione e l'offerta dei servizi sanitari.

ART. 7 - RAPPORTI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL PERSONALE

In relazione a quanto previsto dagli artt. 9 e 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e al vigente Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana ed Università di Firenze, Pisa e Siena, nonché dei contratti nazionali di lavoro per il comparto, per l'area dirigenziale medica e per l'area dirigenziale non medica, ma soprattutto nella convinzione della sostanziale utilità di un corretto e positivo rapporto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale, la Direzione Aziendale assicura alle stesse organizzazioni il pieno rispetto dei principi della partecipazione che si estrinseca con l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione integrativa aziendale

Nella delegazione di parte pubblica, è garantita la partecipazione di una rappresentanza dell'Amministrazione Universitaria. Ogni dirigente attraverso i competenti organi aziendali è tenuto a fornire alle OO.SS. adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione assunti relativamente alle materie contenute nell'accordo aziendale sulle relazioni sindacali

ART. 8 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AZIENDE SANITARIE

L'Azienda, in relazione al suo ruolo di Azienda pediatrica di riferimento regionale, promuove la più ampia concertazione e collaborazione con le altre Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, con il C.N.R., con altri Istituti Scientifici, con l'Agenzia Sanitaria Regionale.

ART. 9 – PARI OPPORTUNITA'

L'Azienda è impegnata a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi ed alle posizioni organizzative e per il trattamento economico.

A tal fine è impegnata a favorire l'attivazione di strumenti atti a verificare, monitorare e risolvere le problematiche connesse alla corretta realizzazione delle pari opportunità in azienda.

TITOLO II – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE

ART. 10 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il finanziamento dell'Azienda è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, oltre che dal vigente Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana ed Università di Firenze, Pisa e Siena

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni, mobili ed immobili alla stessa appartenenti, così come indicati negli atti di bilancio.

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime civilistico tenuto conto inoltre delle disposizioni di cui al titolo VIII della L. R. Toscana n. 40/2005.

Il patrimonio mobiliare della Azienda è quello risultante:

- dall'inventario dei beni mobili risultante dagli atti di bilancio, contenente i beni mobili già di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Meyer;

- dall'inventario dei beni mobili contenente i beni mobili già di proprietà dell'Università o da essa detenuti in comodato, e destinati in modo prevalente o esclusivo all'attività aziendale e che sono concessi a titolo gratuito all'Azienda e sono rilevati secondo le procedure di cui all'art. 119 della L. R. Toscana n. 40/2005.

ART. 11- DONAZIONI E LASCITI

Gli atti di liberalità di cittadini e sostenitori costituiscono un importante contributo per consentire all'Azienda di perseguire i propri obiettivi e i propri fini istituzionali.

Le donazioni ed i lasciti a favore dell'Azienda saranno accettati nei limiti e con le modalità previste in apposito regolamento.

ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI

I beni come sopra individuati rimangono nella disponibilità dell'Azienda e su di essi potranno essere compiuti gli atti di disposizione compatibili con il titolo di conferimento, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso per quanto concerne i beni immobili, in conformità alle norme vigenti al momento dell'atto di disposizione.

In caso di scioglimento dell'Azienda per qualsiasi causa, i beni immobili torneranno nella piena disponibilità del soggetto che li ha conferiti, eccezion fatta per quelli che hanno subito trasformazioni o miglioramenti da ritenersi prevalenti, nell'ottica economica e funzionale, tramite finanziamenti a carico del S.S.N. o dell'Università. In tal caso il bene sarà acquisito dal soggetto che lo ha trasformato o migliorato con fondi provenienti dai rispettivi ordinamenti, salvo indennizzo a vantaggio dell'altro, i cui criteri saranno determinati nell'ambito degli atti di scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Azienda per qualsiasi causa, i beni mobili torneranno al patrimonio di ciascun soggetto che li ha conferiti se già integralmente ammortizzati alla data d'approvazione del presente Atto Aziendale; se non interamente ammortizzati, essi saranno acquisiti nei limiti della quota non ancora ammortizzata, salvo eventuale conguaglio o, se integralmente ammortizzati successivamente all'approvazione dello Atto Aziendale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno dei soggetti all'Azienda. Tali beni potranno, sulla base dei criteri determinati nell'ambito

degli atti di scioglimento, costituire oggetto di disposizione dei due soggetti, con attribuzione di valore nei limiti della quota non ancora ammortizzata.

I beni, mobili o immobili, acquisiti o costruiti con finanziamento diretto, totale o parziale, dell'Azienda saranno, in caso di scioglimento, stimati secondo i criteri di cui al precedente comma, ed attribuiti in ragione delle rispettive quote di partecipazione all'Azienda, ove divisibili senza danno per la loro funzione, ovvero in ragione del numero, sempre secondo le rispettive quote rappresentative delle ragioni di partecipazione di ciascun soggetto all'Azienda.

ART. 13 - CONCORSO DI REGIONE ED UNIVERSITA' AI RISULTATI DI GESTIONE AZIENDALI

L'Azienda ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni deve chiudere il proprio bilancio in pareggio.

In ottemperanza al vigente Protocollo di intesa tra Regione e Università, per la disciplina dei rapporti tra Sistema Sanitario Toscano e Università, in caso di risultati negativi la Regione e l'Università interessata concordano appositi piani di rientro pluriennali, sulla base delle indicazioni dell'organo paritetico o dell'organo di indirizzo di cui ai successivi articoli. I risultati positivi di gestione dell'Azienda, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi pregressi, in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati: per investimenti, per riserve, per oneri di parte corrente per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo della qualità delle prestazioni e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione integrativa aziendale.

ART. 14 – FONDAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE O MISTE

L'Azienda può promuovere, ai sensi dell'art. 34 L.R. Toscana n. 40/2005 e secondo le norme del Codice Civile, la costituzione di fondazioni o società pubbliche o miste anche partecipandovi per i seguenti scopi:

- attività di ricerca sulla tematica della salute del minore anche con riferimento alle problematiche psicopedagogiche e al contesto familiare e sociale;
- supporto all'impegno dell'Azienda per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'Azienda;
- raccolta fondi e connessa attività di marketing;
- supporto all'attività di cooperazione internazionale svolta dall'Azienda;
- valorizzazione del patrimonio;
- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità aziendali.

TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE

ART. 15 - ORGANI DELL'AZIENDA

Sono organi dell'Azienda, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, l'Organo d'Indirizzo

ART. 16 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale rappresenta legalmente l'Azienda, ne assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell'attività degli organismi e delle strutture organizzative, ne garantisce il governo complessivo coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Esercita -

coerentemente con i principi, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive definite dai diversi livelli di governo e di programmazione del Servizio Sanitario Toscano e dell'Università di Firenze- i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi, presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, all'organizzazione e all'attuazione dei compiti di istituto nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, secondo le linee programmatiche definite dall'Organo d'Indirizzo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di Direttore Generale sono svolte vicariamente dal più anziano per età tra il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo.

ART. 17 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale dell'Azienda è composto secondo quanto indicato dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 517/1999 da cinque membri designati, uno dalla Regione Toscana, uno dal Ministro del Tesoro, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ed uno dall'Università degli Studi di Firenze.

Il Collegio Sindacale, nominato in conformità con l'art. 41 L. R. Toscana n. 40/2005, svolge le funzioni indicate dall'art. 3 ter D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 42 L. R. Toscana n. 40/2005, in questo ambito esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'Azienda.

ART. 18 – ORGANO D'INDIRIZZO ED ORGANO PARITETICO

E' costituito presso l'Azienda l'Organo Paritetico ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Protocollo d'Intesa Regione Toscana e Università di Firenze, Pisa e Siena, di cui alla D.G.R. Toscana n. 1020/2008. E' composto dall'Assessore al Diritto alla Salute, dal Rettore

dell'Università, dal Direttore Generale dell'Azienda, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da un medico ospedaliero designato dal Consiglio dei Sanitari dell'Azienda.

L'Organo Paritetico esercita la funzione di fornire indirizzi e di verificare la rispondenza ad essi delle misure adottate dall'Azienda nelle materie che hanno rilievo economico-patrimoniale.

L'Organo Paritetico assume le proprie funzioni e quelle dell'Organo di Indirizzo di cui all'art. 4 del D. Lgs. 517/1999 previo conforme parere della Giunta regionale sul relativo regolamento che dovrà essere adottato dal Direttore Generale.

Fino all'insediamento dell'Organo Paritetico, continua ad operare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'Organo di Indirizzo composto dall'Assessore regionale al Diritto alla Salute che lo presiede, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Direttore Generale della Direzione Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana.

Partecipano ai lavori dell'Organo d'Indirizzo il Rettore dell'Università, il Direttore Generale dell'Azienda e due medici vicepresidenti del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda.

Fino all'insediamento dell'Organo Paritetico, l'Organo d'Indirizzo continua ad esercitare il compito di dare indirizzi di programmazione e di indicare linee strategiche al fine di assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'Azienda con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, verificandone la corretta attuazione.

ART. 19- DELEGA DI FUNZIONI

Alle articolazioni organizzative di cui al Titolo V, individuate nell'allegato al presente atto, sono preposti dirigenti ai quali sono assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Al fine di realizzare un chiaro ed esplicito sistema delle autonomie e delle responsabilità che faciliti l'efficienza e la tempestività dell'azione e promuova la diffusione di una cultura

partecipativa, sono individuate le specifiche aree di responsabilità, nonché le eventuali attribuzioni di competenze tramite apposito atto di organizzazione.

Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze già operata dal presente Atto Aziendale con riferimento agli specifici ambiti d'attività e di correlativa responsabilità, può ulteriormente delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ossia all'adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai Dirigenti, salve le limitazioni già indicate nel presente Atto Aziendale.

La delega relativa all'ulteriore attività gestionale di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e con le forme idonee alla tipologia d'attività delegata

La delega relativa all'ulteriore esercizio di poteri amministrativi, ovvero relativa ad intere categorie di atti anche di diritto privato, è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento motivato e inviato per il controllo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 della L.R. Toscana n. 40/2005.

La revoca delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve avvenire nelle stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità di pubblicazione e conservazione degli atti.

Il soggetto delegato ha la piena responsabilità degli atti compiuti a qualsiasi effetto interno ed esterno all'Azienda, non essendo previste forme di controllo preventivo sugli atti, né essendo previste forme di controllo successivo a carattere continuativo e sistematico.

Nel caso d'inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti per legge, ovvero da assumere entro termini preventivamente determinati, il Direttore Generale, motivando in tal senso, può adottare direttamente l'atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l'adozione ad altro incaricato.

Il Direttore Generale, nell'ambito dell'eventuale attività di controllo di cui al presente articolo, può comunque, in quanto conserva la titolarità delle funzioni delegate, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, annullare d'ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato, nonché assumere, rispetto agli atti gestionali di diritto privato viziati assunti dal delegato, le iniziative consentite dal Codice Civile.

ART. 20 - DIREZIONE AZIENDALE

La Direzione Aziendale è composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Medico di Presidio, dal Direttore Infermieristico e dal Direttore Tecnico Sanitario.

ART. 21 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo dirige ed organizza, avvalendosi delle competenti strutture di riferimento, i servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali. Egli svolge ogni funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dall'Atto Aziendale e dai regolamenti attuativi, ovvero delegatagli dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 19 del presente Atto Aziendale.

Il Direttore Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può in qualsiasi fase delegare o avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza, che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, nel contesto delle competenze dell'area amministrativa, adottando correlativamente tutti gli atti all'uopo necessari.

Si applica, per le attività delegate dal Direttore Amministrativo, quanto stabilito dall'art. 19 del presente Atto Aziendale.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un Dirigente nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore

Amministrativo stesso o, in caso di impossibilità, sentiti i pareri dei componenti della Direzione Aziendale.

L'esercizio di funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.

Qualora l'impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

ART. 22- DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario è titolare della funzione di governo clinico dell'Azienda ed in quest'ambito dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, avvalendosi del proprio staff e delle competenti strutture di riferimento, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nonché nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali.

Svolge ogni funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dall'Atto Aziendale e dai regolamenti attuativi, ovvero delegatagli dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 19 del presente Atto Aziendale.

Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari ed il Collegio di Direzione ai sensi degli artt. 45 e 48 della L. R. Toscana n. 40/2005.

Il Direttore Sanitario, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può in qualsiasi fase delegare o avocare a sé la trattazione diretta di affari afferenti all'organizzazione dei servizi sanitari, che rivestano particolare rilevanza, che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, nel contesto delle competenze dell'area sanitaria, adottando correlativamente tutti gli atti all'uopo necessari. Si applica, per le attività delegate dal Direttore Sanitario, quanto previsto all'art. 19 del presente Atto Aziendale.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte

temporaneamente dal Direttore Medico di Presidio o da un Dirigente di struttura complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario stesso o, in caso di impossibilità, sentiti i pareri dei componenti della Direzione Aziendale.

L'esercizio di funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.

Qualora l'impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

ART. 23 – DIRETTORE INFERMIERISTICO E DIRETTORE TECNICO SANITARIO

Il Direttore Infermieristico e il Direttore Tecnico Sanitario garantiscono l'organizzazione e la valutazione dell'assistenza infermieristica e delle attività tecnico sanitarie. Assicurano l'appropriatezza qualitativa e quantitativa delle risorse negli ambiti di riferimento nel rispetto delle strategie e dei vincoli della Direzione aziendale, promuovono la formazione e l'aggiornamento, coniugando la valorizzazione delle professionalità con l'individuazione di modelli organizzativi e tecnico assistenziali innovativi. Garantiscono altresì il trasferimento alle strutture ed al personale che a loro riferiscono delle strategie e degli indirizzi della Direzione aziendale.

ART. 24 - COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Collegio di Direzione assiste il Direttore sanitario nel governo clinico e con le finalità previste dall'art. 48 L. R. Toscana n. 40/2005, ed è composto dal Direttore Sanitario, che lo presiede, dai tre Vicepresidenti del Consiglio dei Sanitari, dai Direttori dei Dipartimenti, dal Direttore Infermieristico, dal Direttore Tecnico Sanitario, da un rappresentante dei medici convenzionati indicato dal Consiglio dei Sanitari. I membri aggiuntivi, di cui al comma 4 dell'art. 48 della L R. Toscana n. 40/2005, sono nominati dal Direttore Generale. Al collegio partecipano anche ai sensi comma 5 dell'art. 48 della L R. Toscana n. 40/2005, il Direttore Amministrativo e il

Farmacista responsabile delle politiche del farmaco. Al collegio possono essere invitati a partecipare, riguardo alla specificità degli argomenti da trattare i responsabili di singole strutture sia professionali che funzionali ed esperti esterni all'Azienda allorché si ritenga opportuna una valutazione tecnica riguardo a singoli argomenti di discussione.

ART. 25 - CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei sanitari è eletto ed esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla L. R. Toscana n. 40/2005 artt. 45, 46 e 47. Il Consiglio dei Sanitari è organismo consultivo in materia tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario.

Il Consiglio dei Sanitari esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

- Atto Aziendale e relative modifiche;
- Piano attuativo ospedaliero;
- Relazione sanitaria aziendale annuale prevista della L. R. Toscana 40/2005;
- Atti di programmazione per investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;
- Carta dei diritti del malato;
- Carta dei servizi, ai sensi del D.P.C.M. 19/5/1995
- Piano Aziendale di Formazione.

Il Consiglio dei Sanitari adotta un proprio Regolamento nel quale sono disciplinate le modalità di funzionamento, con particolare riguardo ai tempi di convocazione, compatibili con le necessità d'adozione degli atti aziendali sui quali è richiesto parere, la modalità di conoscenza degli atti sottoposti a valutazione con l'ordine del giorno, nonché le maggioranze richieste per deliberare i pareri.

Il Direttore Generale o il Direttore Sanitario possono altresì richiedere parere sui principali atti ed iniziative inerenti ai servizi sanitari nonché su ogni altra questione che intendano sottoporre alla

sua attenzione.

I pareri devono intendersi come favorevoli ove non formulati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta .

Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità al parere reso dal Consiglio dei Sanitari.

ART. 26 - COMITATI ETICI

Il Comitato Etico Locale (C.E.L.) ed il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica dei Medicinali (C.E.S.M) organismi indipendenti costituiti presso l'Azienda, operano in ottemperanza al disposto della normativa ministeriale e regionale di riferimento.

Il funzionamento dei Comitati, nominati con provvedimento del Direttore Generale per la durata di un triennio, è disciplinato da apposito regolamento.

Il Comitato Etico Locale costituisce, a livello aziendale, lo strumento per garantire lo sviluppo di una funzione organica e costante di studio, ricerca, formazione, educazione, referenza scientifica e consulenza nel campo della bioetica in merito alla programmazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie. Il C.E.L. costituisce luogo di riflessione ed approfondimento sulle tematiche bioetiche per il supporto e lo sviluppo di interventi di educazione sanitaria alla popolazione e di formazione del personale e, su richiesta dei soggetti interessati, fornisce parere motivato all'Azienda, al singolo operatore o all'utente, su quesiti bioetici attinenti le attività sanitarie ai fini del rispetto e della valorizzazione della dignità della persona.

Il C.E.S.M., organizzato quale sottocomitato del C.E.L., dotato d'autonomia funzionale e strutturale, ha competenze proprie in materia di sperimentazioni farmacologiche. In particolare, il C.E.S.M. ha la funzione di valutare le sperimentazioni con medicinali secondo le indicazioni del Good Clinical Practice di cui al D.M. 15.07.1997, nonché secondo le altre disposizioni e linee guida

stabilite in ambito europeo e secondo le indicazioni ministeriali in materia.

TITOLO IV - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ART. 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI

L'Azienda nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale istituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, con il regolamento di organizzazione, appositi strumenti di controllo interni all'Ente finalizzati a:

- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa sia dell'Azienda nel suo complesso, sia delle strutture organizzative;
- verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
- valutare le prestazioni rese dal personale in termini di risultati gestionali conseguiti dai dirigenti di struttura, i risultati conseguiti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di ogni altra forma di emolumento comunque connessa al raggiungimento dell'obiettivo, i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi o progetti cui sono connesse le componenti salariali relative alla produttività, da attribuire in sede di contrattazione decentrata, ai fini dell'erogazione di tali compensi;
- valutare la congruità e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione dei principi di pianificazione e programmazione, così da determinare la rispondenza fra risultati conseguiti ed obiettivi definiti.

L'Azienda adotta un sistema di valutazione permanente di tutto il personale, ospedaliero e universitario, con le finalità e gli scopi definiti dalle norme e dai contratti di categoria. Oggetto della valutazione sono gli aspetti gestionali, organizzativi e professionali connessi alle attività assistenziali. Nell'attivazione del sistema sarà data priorità alla valutazione dei responsabili di

funzioni gestionali. La valutazione degli aspetti connessi alle attività di didattica e di ricerca, fatto salvo quanto già regolato dal presente Atto Aziendale, saranno concordati con l'Università.

Il sistema di valutazione è nella diretta responsabilità del Direttore Generale per tutti gli aspetti connessi alle attività assistenziali. Gli effetti della valutazione sono quelli previsti dalle norme e dai contratti di categoria, ed i provvedimenti conseguenti sono assunti dal Direttore Generale, in accordo con il Rettore quando riguardano personale universitario.

La valutazione dei Dirigenti del S.S.N. e dell'Università, ai fini del rinnovo degli incarichi, è effettuata dal Collegio Tecnico.

La valutazione ed il controllo strategico e gestionale sono effettuati dall'Azienda avvalendosi delle strutture e dei soggetti competenti, anche mediante attivazione d'appositi gruppi di lavoro.

La valutazione dei risultati dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di Valutazione ed è preordinata ad una corretta applicazione del sistema premiante.

I soggetti investiti della funzione di controllo di gestione, di controllo strategico, della valutazione dei risultati gestionali e della valutazione del personale, riferiscono degli esiti alla Direzione Aziendale.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 24 della L. n. 241/1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi afferenti alle predette attività è differito sino all'esito finale del procedimento cui ineriscono.

ART. 28 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione è composto da minimo tre massimo cinque membri nominati con apposito provvedimento del Direttore Generale.

E' l'organismo che coadiuva, con funzioni generali di valutazione e garanzia, l'operato della Direzione Generale.

In particolare il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi dei processi operativi;
- b) monitoraggio dei risultati dell'azione aziendale;
- c) supporto alle funzioni di revisione, auditing
- d) valutazione del personale secondo le normative di legge e contrattuali.

ART. 29 - COLLEGIO TECNICO

Il Collegio Tecnico, preposto alla valutazione dei dirigenti del SSN e dei professori e ricercatori universitari anche ai fini della conferma o del rinnovo degli incarichi, è composto da tre membri. La determinazione della composizione di tale organismo sarà definita con apposito regolamento aziendale, adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, tenuto conto della natura dell'incarico, della struttura organizzativa di appartenenza e della specialità professionale. Tale regolamento dovrà prevedere criteri omogenei di valutazione per il personale universitario ed ospedaliero, tenuto conto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e nello stato giuridico.

ART. 30 - COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti, di cui all'art. 5 comma 14 del D. Lgs. n. 517/1999, è nominato a cadenza triennale congiuntamente dall'Università di Firenze, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer a seguito di designazione di un componente da ciascuna delle parti.

TITOLO V – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

ART. 31 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA

La pianificazione strategica è lo strumento ordinario di governo dell'Azienda che vi provvede attraverso gli atti formali previsti della vigente normativa regionale.

ART. 32 - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Le Strutture organizzative di ambito sanitario sono:

- La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.DMPO, struttura cui compete la responsabilità organizzativa ed igienico-sanitaria dell'Ospedale ed alla quale fanno riferimento secondo il modello dipartimentale le strutture organizzative indicate nell'allegato organigramma;
- i Dipartimenti ad attività integrata, DAI;
- le Strutture Organizzative Dipartimentali (Strutture complesse), SODC;
- le Strutture Organizzative Dipartimentali semplici (strutture semplici dotate di particolare autonomia che fanno diretto riferimento al Direttore del DAI), SODS;
- le Strutture semplici, SS.

Le Strutture amministrative di ambito tecnico-amministrativo sono:

- le Unità Operative (Strutture complesse), UOC;
- gli Uffici (affidati alla responsabilità di un Dirigente o di un Funzionario),UFF;
- altre articolazioni organizzative, affidate alla responsabilità di funzionari.

In relazione allo sviluppo futuro delle funzioni di supporto alla Direzione con atto dell'Azienda potrà essere costituita un'unità operativa dedicata a supportare il governo strategico, anche nell'ambito delle funzioni trasferite ad Estav, e/o una struttura di coordinamento (Staff) a valenza dipartimentale.

ART.33 - INCARICHI PROFESSIONALI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI PROGRAMMA

Per valorizzare le specifiche competenze professionali, comprese quelle di elevato livello correlate all'utilizzo di metodologie/strumentazioni complesse e di importanza strategica per l'Azienda, ed al fine di favorirne la diffusione per la crescita in specializzazione di altri operatori, si possono conferire incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione e/o di referente di area professionale specifica, la cui attribuzione e le cui ricadute economiche, sono regolamentate da accordi aziendali.

Per favorire l'integrazione trasversale di varie strutture organizzative, di diverse componenti professionali e discipline, è prevista la facoltà di attivare il "Programma", inteso come complesso di attività soggette ad un coordinamento unico che definisca i percorsi assistenziali in ordine a problematiche di interesse particolare che richiedono competenze specifiche appartenenti ad unità operative e dipartimenti diversi.

ART. 34 – ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE

Nell'Azienda sono costituiti esclusivamente i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) elencati nel documento allegato , in considerazione della rilevanza delle attività assistenziali svolte in essi, per lo svolgimento della didattica e della ricerca dell'Università, ed in particolare per:

- la peculiarità di ospedale ad alta specializzazione in campo pediatrico;
- la prospettiva di sviluppo futuro, anche sopra regionale, dei vari settori specialmente dopo

l'entrata in funzione del nuovo ospedale avvenuta nel dicembre 2007;

- il ruolo di ospedale pediatrico regionale e di coordinamento della rete pediatrica regionale assegnati dal Piano Socio Sanitario Integrato Regionale (P.S.S.I.R.)

Il Dipartimento è l'ambito entro cui definire gli aspetti dell'accessibilità – tempestività e continuità degli interventi assistenziali, i livelli e le modalità di erogazione delle prestazioni che contribuiscono a definire il “governo clinico” quale pratica concreta alla base delle scelte più generali delle politiche di sviluppo dell'Azienda.

Su proposta del Direttore Sanitario il Direttore Generale adotta il Regolamento aziendale dell'organizzazione dipartimentale.

TITOLO VI - RISORSE UMANE

ART. 35 – VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Le risorse umane costituiscono il principale patrimonio aziendale.

L'Azienda è continuamente impegnata nella valorizzazione delle medesime attraverso la predisposizione di strumenti e percorsi idonei ad assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento degli operatori. E' altresì impegnata a dare piena applicazione a tutti gli strumenti utili a garantire lo sviluppo professionale e formativo dei medesimi, ivi comprese le metodologie per la valutazione delle prestazioni nonché delle competenze professionali ed organizzative, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 36 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

Fermo restando il diverso stato giuridico del personale universitario, la dotazione organica dell'Azienda è costituita dal personale S.S.N. e dal personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa e dettagliatamente individuata negli atti di bilancio aggiornati

annualmente.

La dotazione organica dell'Azienda è quella risultante dal personale in servizio al 1° gennaio d'ogni anno e dalla relazione di programmazione triennale, aggiornata annualmente in relazione all'aumento o alla diminuzione del fabbisogno del personale. La dotazione organica, come sopra individuata, sarà in ogni caso adottata nel rispetto delle disposizioni derivanti da normative nazionali o regionali e delle risorse disponibili.

L'assegnazione del personale, in coerenza con i principi e con la disciplina recata dal presente Atto Aziendale, avverrà direttamente ai Dipartimenti in ragione delle specifiche strutture organizzative afferenti ai Dipartimenti stessi e potrà essere successivamente modificata in sede di programmazione aziendale e attraverso la procedura di budget.

ART. 37 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

L'elenco dei professori, ricercatori e figure equiparate di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999 che partecipano all'attività assistenziale è quello risultante dall'elenco allegato alla dotazione organica.

Detto elenco può essere modificato in sede di programmazione annuale tenendo conto dei fabbisogni aziendali.

Il personale universitario tecnico-amministrativo e tecnico-sanitario che presta attività di supporto all'attività assistenziale è quello risultante dall'elenco previsto al primo comma del presente articolo.

ART. 38- PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE.

Le modalità di partecipazione all'attività assistenziale dei soggetti in formazione saranno definite nell'ambito della programmazione aziendale e nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

ART. 39 - IMPEGNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Le modalità di presenza nelle strutture aziendali dei professori e ricercatori universitari e del personale tecnico amministrativo e tecnico sanitario-universitario che presta attività di supporto all'attività assistenziale, sono quelle recepite nei regolamenti aziendali con riferimento al loro stato giuridico ed ai contratti collettivi di lavoro del personale del S.S.N.

La presenza nelle strutture aziendali del personale universitario è rilevata secondo modalità uniformi con quelle disposte dell'Azienda per tutto il personale afferente.

ART.40 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE S.S.N. ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Il personale del S.S.N partecipa sistematicamente ed a pieno titolo alle attività di ricerca e didattica svolta nell'Azienda.

In particolare, nella programmazione annuale universitaria è definita la quota d'attività didattica da attribuire, in ogni D.A.I., al personale del S.S.N.

Il Direttore di Dipartimento, se professore universitario, o il professore responsabile dipartimentale della didattica, all'interno dei propri compiti di programmazione, organizza la

didattica, ne monitorizza le fasi di realizzazione, garantisce il corretto coinvolgimento del personale del S.S.N. nelle attività di formazione.

Le attività formative in cui può essere coinvolto il personale del S.S.N. sono:

- didattica frontale
- didattica seminariale e/o a piccoli gruppi
- collaborazione nella predisposizione di tesi e, in qualità di cultori della materia, possibilità di partecipare alle commissioni d'esami e di laurea
- attività di tutoraggio.

ART. 41 - ATTIVITA' DI RICERCA E COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E VALUTAZIONE DELLA RICERCA.

In considerazione del fatto che l'attività di ricerca rappresenta uno dei fini istituzionali dell'Azienda, al fine di garantirne la qualità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività di ricerca, è istituito un Comitato Scientifico Internazionale con compiti di indirizzo e di valutazione della ricerca. Tale Comitato ha la funzione di organo consultivo per la Direzione Generale.

Il Comitato, composto da ricercatori e clinici di elevato livello internazionale, eserciterà il proprio mandato per un triennio rinnovabile ed è così composto:

- un Presidente, con funzioni di coordinamento e di raccordo con la Direzione Generale.
- tre membri.

Il Presidente ed i membri sono nominati dal Direttore Generale sulla base di comprovata e specifica alta competenza, curriculum professionale e riconoscimenti scientifici.

Il Comitato preparerà un rapporto scritto con valutazione e suggerimenti.

L'Azienda può altresì istituire strutture organizzative di particolare interesse per la ricerca.

TITOLO VII - NORME FINALI, DI RINVIO E TRANSITORIE

ART. 42 – NORME DI RINVIO

Il presente provvedimento di diritto privato formalizza i principi e i criteri fondanti di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda. L'allegato, richiamato per facilità di consultazione, ne costituisce applicazione e, quale atto di esecuzione, non è parte integrante del provvedimento stesso e può essere modificato nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

In particolare, l'Azienda provvede con propri atti all'articolazione organizzativa interna alle strutture complesse, compresi gli incarichi di programma a valenza dipartimentale o interdipartimentale.

Sono rimesse all'esercizio del potere regolamentare dell'Azienda la disciplina di particolari materie afferenti alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi necessari alla attuazione della normativa contenuta nel presente atto, fermo restando il riferimento alle fonti normative nazionali e regionali in materia per quanto non espressamente contemplato.

Il logo aziendale potrà essere modificato con atto del Direttore generale.

ART. 43 - REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI

I regolamenti citati nel presente Atto Aziendale sono adottati dal Direttore Generale che può, in ogni caso, disciplinare con atti regolamentari di diritto privato ogni altro aspetto dell'attività aziendale.